

**STATUTO PROVINCIALE  
FISM PARMA**

Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) - Provincia di Parma

**TITOLO I  
NORME GENERALI**

*Art. 1. Costituzione e durata*

**1** - La Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Parma (che assume la denominazione FISM Provinciale di Parma, Federazione Italiana Scuole Materne - Provincia di Parma) è l'organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Scuole dell'infanzia non statali, paritarie e non, operanti nella Provincia di Parma che si qualificano autonome e orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma il 1° marzo 1974) ed alla FISM Regionale dell'Emilia Romagna. L'associazione non ha fini di lucro.

**2** - La sua durata è illimitata. La sua sede è in Parma, Via Bruno Longhi n°18; può essere trasferita con delibera del Consiglio Provinciale.

**3** - Le scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l'ammissione alla scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.

*Art. 2. Obiettivi*

**1** - La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

*Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo*

**1** - La Federazione ha struttura democratica. Tutti i componenti degli Organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E' esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le scuole aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

**2** - Alla Federazione aderiscono le singole scuole materne/dell'infanzia autonome operanti nella Provincia di Parma tramite il rappresentante legale dell'Ente gestore o suo delegato.

**3** - Per far parte della Federazione, la singola scuola materna/dell'infanzia deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l'impegno a rispettare lo

Statuto della Federazione e le delibere degli Organi federali; l'impegno al versamento delle quote sociali; l'accettazione dei fini e degli scopi della Federazione. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale.

**4 - L'adesione di una scuola alla FISM è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE ed AGIDAE.**

#### ***Art. 4. Scopi e strumenti***

**1** - La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole materne aderenti.

In particolare:

- a) promuove ed aiuta la costituzione di nuove scuole materne/dell'infanzia autonome e di nuovi servizi all'infanzia;
- b) procura alle scuole aderenti direttamente o indirettamente servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo-fiscale;
- c) promuove occasioni di approfondimento dell'ispirazione cristiana delle scuole;
- d) predispone opportuni mezzi d'informazione destinati alle scuole aderenti;
- e) rappresenta le scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative;
- f) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella scuola materne/dell'infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- g) sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, procedimenti legislativi ed interventi economici a favore delle scuole aderenti;
- h) informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno al servizio reso dalle scuole materne/dell'infanzia aderenti.

**2** - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali i centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.

**3** - La Federazione garantisce alle scuole aderenti la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende l'autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

#### ***Art. 5. Cessazione di appartenenza alla Federazione***

**1** - Le singole Scuole materne/dell'infanzia aderenti cessano di far parte della Federazione:

- a) per chiusura della scuola;
- b) per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari;

2 - La scuola dimissionaria non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuta a versare quelle dovute per l'esercizio sociale in corso nel momento in cui la disdetta ha effetto.

#### ***Art. 6 Comunità educativa***

1 - La Federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti, degli educatori e degli operatori nella singola Scuola materna/dell'infanzia.

#### ***Art. 7. Consulente ecclesiastico***

1 - L'Autorità ecclesiastica provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico, che fa parte di diritto del Consiglio Provinciale.

#### ***Art. 8. Patrimonio sociale***

1 - Il patrimonio della Federazione è costituito:

- dalle quote associative delle scuole aderenti;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- da eventuali proventi di gestione;
- da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.

#### ***Art. 9. Esercizio finanziario***

1 - L'esercizio finanziario della Federazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea provinciale per l'approvazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

## **TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI**

### ***Art.10. Organi della Federazione Provinciale***

1 - Sono Organi della Federazione Provinciale:

- l'*Assemblea Provinciale* della Federazione è composta dal legale rappresentante di ogni scuola aderente o da un suo delegato. Partecipano con diritto di voto anche i componenti del Consiglio direttivo in carica.

- il *Consiglio Direttivo* è composto da:

- da 8 a 10 componenti eletti dall'Assemblea provinciale che ne determina il numero al momento delle votazioni
- dal Consulente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario Diocesano di Parma
- dai Consiglieri nazionali ed i membri del Direttivo Regionale residenti nella provincia di Parma

- da un rappresentante nominato dall'Ordinario Diocesano di Fidenza
- da un rappresentante nominato dall'Ordinario Diocesano di Piacenza
- da un massimo di due Membri esperti, cooptati dai Consiglieri eletti, scelti anche al di fuori dall'Assemblea Provinciale, senza diritto a voto.
- il *Presidente*, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;
- il *Revisore contabile unico* ed uno supplente;
- il *Collegio dei Probiviri* composto da tre effettivi, di cui uno con mansioni di Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea.

**2** – Tutti gli Organi eletti durano in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili; l'elezione degli Organi, salvo dimissioni anticipate, avverrà nella stessa Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del quadriennio.

**3** - La convocazione di tutti gli organi, ad eccezione dell'Assemblea provinciale, deve essere fatta per iscritto, con il relativo ordine del giorno, dai rispettivi Presidenti, almeno sette giorni feriali prima della riunione e deve essere inviata a tutti gli appartenenti con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.

### ***Art. 11 - L'Assemblea provinciale***

**1** - L'Assemblea provinciale:

- approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il piano annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- elegge il Revisore Contabile unico;
- elegge il Collegio dei Probiviri ed il suo Presidente;
- elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
- delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della Federazione.

**2** - L'Assemblea provinciale si riunisce almeno una volta all'anno per gli atti di sua competenza. Su richiesta di un terzo degli associati, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata secondo necessità.

**3** - La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.

**4** - La convocazione ed il verbale dell'Assemblea elettiva delle cariche sociali - da effettuarsi comunque alla presenza di un componente la Segreteria nazionale o di un incaricato della stessa - devono essere inviati alla FISM nazionale da parte rispettivamente del Presidente "uscente" e del Presidente "entrante".

**5** - Le riunioni dell'Assemblea provinciale sono presiedute dal Presidente provinciale della Federazione o, quando presente, dal rappresentante della FISM nazionale.

**6** - L'adunanza è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

**7** - Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altre Scuole dell'infanzia aderenti, con delega scritta; ogni scuola aderente non può rappresentare più di una altra scuola aderente.

### ***Art. 12 - Il Consiglio Direttivo***

**1** – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea provinciale;
- accetta l'adesione delle scuole che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dichiara la cessazione degli associati a norma dell'art. 5;
- determina le quote associative annuali;
- predispone il piano annuale di attività;
- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale;
- delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera le convocazioni dell'Assemblea Provinciale, determinandone l'ordine del giorno;
- predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all'Assemblea provinciale;
- predispone le modifiche dello statuto da sottoporre all'Assemblea provinciale;
- svolge una funzione di riferimento e di coordinamento delle scuole aderenti;
- sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati;
- promuove iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale, amministrativo, economico e religioso ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e delle scuole aderenti, nominando i relativi responsabili di settore, se ritenuti necessari;
- nomina i propri rappresentanti negli organi FISM Regionali e Nazionali e nei vari Enti o Commissioni esterne, quando espressamente richiesti.

**2** - Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Contabile ed il Collegio dei Probiviri.

**3** - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere; ha facoltà di riunire le cariche di Segretario e di Tesoriere in una unica persona, accorpandone le relative mansioni.

Il Consiglio direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.

**4** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente provinciale. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente provinciale su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta.

Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità la mozione è respinta.

**5** – Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo

subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti, verranno cooptati dal Consiglio Direttivo fra i componenti dell'Assemblea Provinciale e soggetti a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima adunanza utile.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo lo stesso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea provinciale entro tre mesi per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

### ***Art. 13 - Il Presidente provinciale***

**1** - Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; vigila e dirige l'attività della Federazione; convoca l'Assemblea secondo le delibere del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio; emette e firma i mandati di pagamento. In casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva.

**2** - Il Presidente può delegare provvisoriamente e specificatamente alcune proprie funzioni al Vice-Presidente o ad altro componente del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice-presidente.

### ***Art. 14 - Il Segretario***

**1** - Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea provinciale su incarico del Presidente provinciale; è responsabile della regolare tenuta degli atti ed è tenuto a riproporre al Consiglio Direttivo in carica le disposizioni adottate in precedenza e ritenute ancora necessarie, ma automaticamente decadute al termine del mandato del precedente Consiglio Direttivo.

### ***Art. 15 – Il Tesoriere***

**1** – E' responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva i libri dell'ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente provinciale cura l'inventario dei beni della Federazione provinciale; predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare all'esame del Consiglio.

### ***Art. 16 - Il Revisore Contabile***

**1** - Il Revisore Contabile unico vigila sulla regolarità degli atti della Federazione ed esercita i poteri previsti dalle norme del Codice civile.

### ***Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri***

**1** - Al Collegio dei Probiviri dovranno essere devolute tutte le eventuali controversie tra le diverse componenti dell'Associazione o tra esse e l'Associazione ed i suoi organi, oppure tra gli stessi componenti del Consiglio Direttivo.

**2** - Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente ogni volta che le circostanze lo richiedano, oppure su richiesta motivata del Consiglio Direttivo.

**3** - Il Collegio dei Probiviri giudicherà “*ex bono et aequo*” senza formalità di procedura ed il suo giudizio è inappellabile.

## **TITOLO III NORME FINALI E DISPOSIZIONI SPECIALI**

### ***Art. 17 – Modifiche dello statuto***

**1** - Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei componenti dell'Assemblea provinciale con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea provinciale, con la presenza di non meno della metà degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

### ***Art. 18 - Scioglimento e liquidazione della Federazione***

**1** - Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.

**2** - In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuo dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall'Assemblea insieme alla delibera che stabilisce l'estinzione della Federazione, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

### ***Art. 23 -Norme conclusive***

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

Il Presidente Provinciale  
Ing. Paolo Chierici